



Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Roma
Sedicesima Sezione civile

Il Giudice, dott. [redacted], ha pronunciato la seguente

sentenza

nella causa civile di primo grado iscritta al n. [redacted] del ruolo contenzioso generale dell'anno [redacted] (cui è stata riunita la causa iscritta al n. [redacted] r.g.) posta in deliberazione all'udienza del 19 novembre 2019, con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche e vertente

tra

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted], tutti
rappresentati e difesi dall'avv. [redacted],

attori - oppONENTI;

e

[redacted] s.p.a., con sede in [redacted], (cod. fisc. [redacted]), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Benucci,

convenuta - opposta;

Oggetto: contratti bancari

Conclusioni delle parti: come da verbale del 19 novembre 2019

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con due distinti atti di citazione entrambi ritualmente notificati, la [redacted] ed i Sig.ri [redacted] e [redacted]



convenivano in giudizio, dinanzi al Tribunale di Roma, [REDACTED] s.p.a. proponendo opposizione avverso al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] con il quale l'intestato Tribunale aveva ingiunto di loro di pagare, in solido, la complessiva somma di €. 157.798,95 oltre accessori quale saldo debitore di alcuni rapporti - precisamente un mutuo fondiario ed un conto corrente con apertura di credito - intestati alla società oggi opponente ed in relazione al quale i Sig.ri [REDACTED] avevano prestato fideiussione.

A fondamento delle svolte opposizioni, la [REDACTED] s.r.l. ed i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] evavano, oltre alla carenza documentale depositata in uno con il ricorso monitorio, l'applicazione da parte dell'istituto di credito, di interessi ultralegali ed usurari, di commissioni di massimo scoperto ed altre spese illegittime e, infine, la variazione illegittima delle condizioni contrattuali.

Sulla scorta di tali considerazioni gli opposenti chiedevano la revoca del decreto ingiuntivo oggi opposto e la condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.

Disposta la riunione dei giudizi r.g. n. [REDACTED], promosso dal Sig. [REDACTED], e r.g. n. [REDACTED], promosso dalla [REDACTED] S.r.l. e dal Sig. [REDACTED], costituitasi la [REDACTED] s.p.a., la quale concludeva per il rigetto della opposizione, concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, istruita la causa esclusivamente mediante acquisizione della documentazione versata in atti, successivamente, all'udienza del 19 novembre 2019, le parti precisavano le rispettive conclusioni come da relativo verbale e la causa veniva trattenuta in decisione con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per repliche.

La [REDACTED] s.p.a. ha instaurato il presente giudizio, mediante deposito del ricorso monitorio, al fine di sentire condannare la [REDACTED] s.r.l., quale debitrice principale, ed i Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], quali fideiussori, al pagamento dell'importo di €. 157.798,95 oltre accessori quale debito complessivo derivante, quanto ad €. 105.198,10 dal mutuo fondiario ipotecario stipulato in data 9.05.2005 e, quanto ad €. 52.600,85 dall'apertura di credito regolata sul c/c n. 6152843197/85 acceso dalla [REDACTED] S.r.l. in data 26.03.2007.

Per parte loro, gli opposenti hanno dedotto, a fondamento della svolta opposizione, l'applicazione, da parte dell'istituto di credito, di interessi ultralegali ed usurari, di commissioni di massimo scoperto ed altre spese illegittime e, infine, la variazione illegittima delle condizioni contrattuali.

L'opposizione proposta dalla [REDACTED] s.r.l. e dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED] non è fondata e va, conseguentemente, rigettata per i motivi che si vanno ad esporre.

Va premesso che parte creditrice ha prodotto in atti i contratti allegati nel ricorso monitorio e tutti gli estratti conto, così versando in atti tutta la documentazione idonea a fornire prova del credito vantato.

A fronte di tale documentazione, le contestazioni nel merito del rapporto di conto corrente sono state, infatti, formulate in modo del tutto generico ed apodittico in quanto prive di ogni riscontro con il rapporto contrattuale in essere tra le parti.

E, invero, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo si risolve in una generica riproduzione di talune sentenze di merito e di legittimità concernenti le problematiche dedotte (usura, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto etc.).

Tuttavia, non è stato in alcun modo esplicitato come i principi espressi (che evidentemente l'opponente mostra di fare propri) abbiano avuto una qualche ripercussione sull'andamento in concreto dei contratti intercorsi tra le parti.

La genericità ed incompletezza dell'atto di citazione non è stata colmata attraverso una maggior approfondimento nella memoria ex art. 183 sesto comma n. 1 c.p.c. che non è stata neppure depositata (come non sono stati depositati neppure gli scritti conclusionali).

In tale prospettiva, dunque, non può essere neppure disposta una consulenza tecnica contabile: in assenza di specifiche e precise contestazioni circa le modalità di applicazione e determinazione degli interessi e degli altri costi imputati nei rapporti di conto corrente, simile consulenza è inammissibile in quanto formulata con modalità puramente "esplorative".

Dalle precedenti considerazioni segue il rigetto dell'opposizione proposta.

La fondatezza del credito vantato dalla opposta comporta il rigetto della domanda, formulata dagli opposenti, di condanna dell'istituto di credito convenuto alla restituzione di quanto illegittimamente addebitato.



Parte opponente, rimasta soccombente, deve essere condannata alla refusione, in favore della opposta, delle spese legali relative al presente giudizio, spese che vengono liquidate come in dispositivo sulla base delle statuizioni contenute nel d.m. Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 e successive modificazioni.

p.q.m.

Il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando in persona del dott. [REDACTED], nel contraddittorio tra le parti, così provvede:

- I) rigetta l'opposizione, proposta dalla [REDACTED] s.r.l. e dai Sig.ri [REDACTED] e [REDACTED], avverso al decreto ingiuntivo n. [REDACTED] emesso dal Tribunale di Roma e già dichiarato esecutivo;*
- II) rigetta la domanda riconvenzionale proposta dagli opposenti;*
- III) condanna gli opposenti, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte opposta, delle spese della presente procedura che liquida in €. 10.500,00 per compensi oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.*

Roma, 14 aprile 2020

Il Giudice

(dott. [REDACTED])